

QUESITO (formulato dalla Regione Piemonte al D.T.D.)

In un raggruppamento costituito da soggetti che avrebbero la capacità di presentare la propria domanda di finanziamento autonomamente, è possibile che alcune fatture siano intestate a soggetti diversi dal soggetto sub attuatore?

In particolare il quesito riguarda 3 enti gestori dei servizi socio-assistenziali (considerati autonomamente potenziali subattuatori nel nostro bando) che unendosi danno copertura territoriale a una intera provincia.

L'ipotesi è di presentare una unica istanza da parte di uno dei tre, con delega degli altri o convenzionamento, con un unico CUP di progetto, ma con affidamenti effettuati dai singoli enti per i territori di competenza con relativi giustificativi di spesa a rendiconto intestati all'affidatario.

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di ottenere economie di scala in termini di target unico da raggiungere per la coalizione allargata (maggiore flessibilità in ordine a punti di facilitazione che tirano di più' e altri di meno) e con riferimento all'utilizzo di graduatorie attive da cui attingere personale a tempo determinato (un ente potrebbe essere più' favorito di altri e mettere a disposizione la propria graduatoria).

RISPOSTA

Gentilissimi, in risposta al quesito posto si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la partecipazione al bando non competitivo, predisposto dalla Regione Piemonte, rivolto ai soggetti sub attuatori, lo stesso fa riferimento ai soli Enti gestori socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 1 del 2004, non prevedendo, invece, la possibilità che gli stessi partecipino in forma associata al fine di dare copertura ad una intera provincia. Tale scelta è il frutto di valutazioni operate dalla stessa Regione in base alla realtà territoriale ma che devono trovare riscontro esplicito nel Bando. Ne consegue che l'ipotesi di presentare una unica istanza da parte dei suddetti Enti gestori socio-assistenziali dovrebbe trovare riscontro esplicito nel Bando.
- diversamente, per quanto riguarda la parte del quesito che impatta sulla Rendicontazione della Misura PNRR e sull'ammissibilità delle spese, anche se nel citato Bando si dice che la spesa deve essere imputata al soggetto sub attuatore, tale definizione deve interpretarsi in senso esteso, lasciando intendere che anche le spese effettuate da un soggetto terzo rispetto al sub-attuatore, ma legato allo stesso da accordo/convenzione, rilevato in sede di partecipazione al Bando, possono essere ammesse alla realizzazione del progetto e di conseguenza rendicontate dal soggetto sub attuatore su REGIS. In ogni caso le spese per essere ammissibili devono:

a) essere riferite a quanto previsto nel citato Bando, dall' "Accordo" e dal Piano Operativo regionale;

b) essere stata effettivamente sostenuta ed aver dato luogo ad un pagamento da parte dei soggetti sub attuatori (come detto da intendersi anche nella forma associativa).

c) essere riferita al periodo di ammissibilità della spesa: dalla data di approvazione del Bando al 31.12.2025;

d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, ed il riferimento al progetto ammesso a finanziamento (CUP);

e) essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del soggetto sub attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG.

Tutti i costi devono essere effettivamente sostenuti, documentati e riferiti alla progettualità approvata.